

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») - 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 ⁽¹⁾

Con l'aggiornamento sono modificate le definizioni di attività finanziarie deteriorate allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di *Non-Performing Exposures* e *Forbearance* introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall'Autorità Bancaria Europea, approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio u.s. (di seguito, ITS).

Ciò al fine di avere un'unica definizione a livello di segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate).

1. Categorie di deterioramento

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; la somma di tali categorie corrisponde all'aggregato *Non-Performing Exposures* di cui agli ITS. S'introduce, inoltre, la categoria delle esposizioni oggetto di concessioni ⁽²⁾. Le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturare sono abrogate.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove categorie di attività finanziarie deteriorate le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi), diverse dagli strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e dai contratti derivati. Ai fini della classificazione delle attività finanziarie fra quelle deteriorate si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività.

Sono ricomprese nell'ambito di applicazione della nuova categoria di esposizioni oggetto di concessioni le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi), diverse dagli strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", dalle garanzie rilasciate e dai contratti derivati.

Di seguito, si riportano i tratti salienti delle inadempienze probabili, della nuova definizione di attività scadute e/o sconfinanti deteriorate e delle esposizioni oggetto di concessioni.

Inadempienze probabili

Esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, invece che di singolo debitore, purché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

(1) Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia nella pagina: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/index.html>

(2) Il termine "esposizioni oggetto di concessioni" coincide con quello di "esposizioni oggetto di misure di tolleranza" presente nelle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate (Circolare n. 115), Sezione I "FINREP".

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o - per le sole esposizioni verso soggetti *retail* alla singola transazione.

In coerenza con quanto previsto dagli ITS, nel caso di approccio per singolo debitore è prevista una soglia di materialità riferita alla quota scaduta e/o sconfinante ⁽³⁾, mentre nel caso di approccio per singola transazione è previsto un meccanismo - c.d. di *pulling effect* - in base al quale, qualora la singola esposizione *past due* sia pari o superiore a una determinata soglia di rilevanza, il complesso delle esposizioni verso il medesimo soggetto *retail* va considerato come scaduto e/o sconfinante deteriorato ⁽⁴⁾.

Esposizioni oggetto di concessioni

Le esposizioni oggetto di concessioni (*forbearance*) si distinguono in:

- esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate;
- altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “*Forborne performing exposures*” di cui agli ITS.

2. Interventi sulle voci

Oltre alle modifiche apportate al paragrafo B.2 “Qualità del credito” delle Avvertenze Generali, si introducono le seguenti nuove voci:

- Sezione II “Altri dati statistici”, Sottosezione 1 “Dati patrimoniali”, Parte seconda “Altri dati patrimoniali”: voce 58366;
- Sezione III “Dati di bilancio”, Sottosezione 3 “Dati patrimoniali: dati integrativi”, Parte seconda “Qualità del credito”: voci da 41061 a 41097 e da 40775 a 40778;
- Sezione III “Dati di bilancio”, Sottosezione 3 “Dati patrimoniali: dati integrativi”, Parte terza “Cartolarizzazioni”: voci da 40780 a 40784;
- Sezione III “Dati di bilancio”, Sottosezione 3 “Dati patrimoniali: dati integrativi”, Parte quinta “Unità operanti all'estero”: voci da 40854 a 40857.

(3) Nelle more dell'armonizzazione di tale soglia a livello europeo viene confermata la soglia previgente, pari al 5% del maggiore tra i due seguenti valori: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione. Ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.

(4) In coerenza con gli ITS, il *pulling effect* scatta qualora l'intero ammontare delle esposizioni per cassa scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%.

Le voci di seguito indicate sono state cambiate nella struttura con l'inserimento o la modifica di talune sottovoci e la variazione di alcuni attributi informativi:

- Sezione II "Altri dati statistici", Sottosezione 1 "Dati patrimoniali", Parte terza "Vita residua – rischio di liquidità": voci 58446 e 58447;
- Sezione II "Altri dati statistici", Sottosezione 1 "Dati patrimoniali", Parte quarta "Vita residua – rischio di tasso di interesse": voci 58403, 58405, 58410 e 58415;
- Sezione II "Altri dati statistici", Sottosezione 4 "Altre informazioni", Parte seconda "Altre informazioni": voce 58892;
- Sezione III "Dati di bilancio", Sottosezione 1 "Dati patrimoniali: attivo": voce 40603;
- Sezione III "Dati di bilancio", Sottosezione 3 "Dati patrimoniali: dati integrativi": Parte quarta "Notizie complementari": voci 40812 e 40827;
- Sezione III "Dati di bilancio", Sottosezione 6 "Conto economico: dati integrativi": voce 40994.

3. Decorrenza delle modifiche

Le modifiche di cui al presente aggiornamento si applicano dalle segnalazioni riferite al 31 gennaio 2015, ad eccezione delle nuove voci 58366.10/24, 41061.14-26, 41062.14-26, 41063.14/22/64/72, 41066.12/32, 41067.02, 41068.02, 41069.02, 41070.02, 41073.02/26, 41074.02/26, 41075, 41076, 41077.14, 41078.14, 41079.14, 41080.14, 41083.14/46, 41084.14/46, 41085, 41086, 41091.22, 41096.22, 41097.02-06, 40854.22/32, 40855.22/32, 40856.12/32, 40857.12/32, riferite alle "altre esposizioni oggetto di concessioni", che decorrono dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2015.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015 (incluso) gli importi relativi alle "altre esposizioni oggetto di concessioni" vanno segnalati nelle sottovoci residuali "Altre"⁽⁵⁾.

Al fine di poter gestire gli effetti del passaggio alla nuova definizione di attività finanziarie deteriorate le banche sono tenute a inviare anche le vecchie voci 58365, 40700, 40702, 40730, 40732, 40734 e 40745 (c.d. *parallel running*), limitatamente alle date del 31 marzo e del 30 giugno 2015.

L'aggiornamento in esame è stato oggetto di consultazione pubblica e i commenti ricevuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia⁽⁶⁾.

(5) Ad esempio, tali importi vanno ricondotti: a) con riferimento alla voce 41061, nella sottovoce 34 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela: Altre esposizioni – Altre"; b) con riferimento alla voce 41073, a seconda dei casi, nella sottovoce 10 "Variazioni delle esposizioni creditizie lorde oggetto di concessioni deteriorate verso clientela: variazioni in aumento – ingresso da esposizioni in bonis – altre esposizioni in bonis", oppure nella sottovoce 50 "Variazioni delle esposizioni creditizie lorde oggetto di concessioni deteriorate verso clientela: variazioni in diminuzione – altre variazioni in diminuzione".

(6) Disponibili sul sito web della Banca d'Italia nella pagina: <http://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/normativa/consultazioni/index.html?cdm=010&int=&page=1>